



# COMUNE DI GIULIANA

(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO)

N. 32 del Registro - seduta del 30/12/2022

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO:** *Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021.*

L'anno Duemilaventidue addì trenta del mese di Dicembre alle ore 09:00 presso i locali di Contrada Licciardo di questo Comune;

a seguito di regolare invito diramato ai sensi dell'art. 48 del D.L.P.R.S. n. 6/1955 come successivamente modificato dalla L. R. 48/91, si è riunito oggi in sessione ordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.

| N° ORD. | COGNOME E NOME          | PRESENTE | ASSENTE |
|---------|-------------------------|----------|---------|
| 1       | CANDILORO Ilaria        | "        |         |
| 2       | MARCIANTI Giuseppe      | "        |         |
| 3       | SCATURRO Maria Concetta | "        |         |
| 4       | ALTAMORE Anna Maria     | "        |         |
| 5       | ARCURI Mario            |          | "       |
| 6       | CAVALLINO Antonino      | "        |         |
| 7       | CACIOPPO Antonio        | "        |         |
| 8       | GRIMALDI Enzo           | "        |         |
| 9       | ALTAMORE Francesco      | "        |         |

Assume la presidenza il Dott. Marcianti Giuseppe nella qualità di Presidente

- partecipa alla seduta il Segretario comunale D.ssa V. Gaudiano

- Constatata la presenza di n. 8 Consiglieri presenti su n. 9 in carica in questo Comune, si è riconosciuto essere legale, ai sensi della normativa vigente, il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta di seguito redatta.

Sono nominati scrutatori i Sigg.

- 1) Altamore Anna Maria;
- 2) Candiloro Ilaria;
- 3) Scaturro M. Concetta;

Sono presenti alla seduta i seguenti componenti la Giunta Municipale:

|   |                      | P | A |                       |
|---|----------------------|---|---|-----------------------|
| 1 | Scarpinato Francesco | P |   | Sindaco               |
| 2 | Quartararo Pietro    | P |   | Vicesindaco           |
| 3 | Purrazzella Leonardo | P |   | Assessore             |
| 4 | Candiloro Ilaria     | P |   | Assessore/Consigliere |

### IL PRESIDENTE

Continua con il terzo punto dell'O.d.g. avente come oggetto: "**Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021**" e di seguito, prima di relazionare, comunica che ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/16 è fatto obbligo ai comuni annualmente, e comunque entro il 31 Dicembre, di predisporre un piano di riassetto relativamente alle partecipate.

Il Sindaco interviene per puntualizzare che è una proposta di conferma rispetto al 2022 in quanto il Comune di Giuliana detiene alla data del 31/12/2021 ancora una sola partecipazione pubblica: SRR Palermo Provincia Ovest SCPA, Società prevista per legge dalle norme regionali, che si occupa del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; precisa, inoltre, che a fine anno 2021 è stata trasferita la gestione del servizio idrico alla società AMAP e che quindi dal prossimo anno il piano comprenderà anche questa società.

Il Consigliere Cavallino a tal proposito invita gli uffici ad un aggiornamento anagrafico degli utenti.

A questo punto il Presidente, dopo aver accertato che la stessa contiene i pareri favorevoli dei Responsabili competenti, acquisito il parere favorevole del Revisore unico dei Conti ed aver constatato che nessuno dei consiglieri presenti chiede di intervenire pone ai voti la proposta; La stessa ottiene n. 8 voti favorevoli su n. 8 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano. Il risultato viene proclamato dal Presidente.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il vigente O.R.EE.LL. nella R.S.;

Con n. 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano su n. 8 consiglieri presenti e votanti, così come accertato dagli scrutatori nominati ad inizio di seduta

#### *Delibera*

Di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto: "**Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021.**"

A questo punto il Consigliere Cavallino Antonino chiede di votare per l'immediata esecuzione dell'atto.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta;

Visto il vigente O.R.EE.LL. nella R.S.;

Con n. 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano su n. 8 consiglieri presenti e votanti, così come accertato dagli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

#### *Delibera*

Di dichiarare ai sensi della vigente normativa il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza a provvedere.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

**OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2021.**

**Premesso** che il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 indicato anche come "Decreto correttivo".

**Considerato** che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale.

### **Richiamate:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/11/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30/11/2018 avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2017";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2019 avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 28/12/2020 avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/12/2021 avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020".

**Visto** in particolare l'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

**Dato atto** che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, *"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

**Visto** il comma 7 del suddetto art. 20 del T.U.S.P. che così recita: "la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalle competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti".

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

**Atteso** che il Comune può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e pertanto:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 c. 3);

- ovvero, "E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014" (art. 4 c. 6);

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro (ai sensi dell'art. 26 comma 12-quinquies detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico, devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

**Viste** le linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.lgs. n. 175/2016 e il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014.

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in collaborazione con gli uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni.

**Considerato** che il comune di Giuliana, nel rispetto della normativa sopra citata, deve effettuare delle valutazioni volte a verificare la riconducibilità delle proprie partecipazioni ai presupposti ed ai requisiti previsti dalla legislazione vigente e verificare, altresì, la sussistenza delle condizioni di legge per il mantenimento o meno delle partecipazioni societarie.

**Vista** la scheda di rilevazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2021, allegata alla presente proposta e redatta secondo i principi normative e le linee guida emanate dal Ministero delle Finanze – Dipartimento del

Tesoro, di concerto con la Corte dei Conti, al fine di permettere l'adempimento di cui all'art. 20 del T.U.S.P. ed, altresì, quello previsto dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014 sul censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e alla data del 31/12/2017, è quella di seguito indicata:

| Ragione sociale                  | Quota di partecipazione |
|----------------------------------|-------------------------|
| SRR PALERMO PROVINCIA OVEST SCPA | 1,3165%                 |

**Tenuto conto** che sono escluse dall'obbligo di alienazione e dunque possono essere mantenute ex lege, tra le altre, le partecipazioni in società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997, fino al completamento dei relativi progetti (art. 26 c. 7 D.lgs. n. 175/2016 - nota ANCI del 07/08/2017 prot. 76/VSG/SD pag. 4).

**Dato atto** che, con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/11/2017 di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. n. 175/2016, è stata disposta la dismissione della società Valle del Sosio Ambiente S.c.a.r.l. e della società Alto Belice Corleonese.

**Preso atto** del verbale di assemblea del 29/11/2018 della società Alto Belice corleonese s.r.l., con il quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato e la liquidazione della società ex art. 2484 c.c.

**Richiamato** ulteriormente il disposto di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 175/2016 in merito agli obblighi di razionalizzazione che incombono sugli enti che detengono partecipazioni pubbliche.

**Ritenuto** necessario relazionare in merito alla partecipazione detenuta al 31/12/2020 come segue:

- **S.S.R. PALERMO PROV. OVEST S.C.p.A;**

La partecipazione del Comune di Giuliana nella suddetta società è obbligatoria per legge (art. 6 della Legge Regionale n. 9/2010) per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 200, 202, 203 del D.lgs. n. 152/2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e, pertanto, non può essere oggetto di scelta discrezionale.

La partecipazione societaria è del 1,3165% e risulta una "micropartecipazione" senza alcun controllo societario.

Alla luce di quanto sopra esposto **si propone il mantenimento della partecipazione** in quanto prevista in applicazione della vigente normativa di settore.

**Verificato** che in base a quanto sopra esposto sussistono le motivazioni per il mantenimento della sotto indicata partecipazione:

- S.R.R. Palermo Provincia Ovest – servizi di interesse generale (art. 4 comma 2 lettera a) D.lgs. n. 175/2016);

**Tenuto conto** del parere espresso dall'Organo di revisione.

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

**Richiamati:**

- il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

- il D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale.

**SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:**

**DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipate possedute dal Comune di Giuliana alla data del 31 dicembre 2021 accertandole come da allegato n. 1 alla presente proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DI DARE ATTO** che viene mantenuta la seguente partecipazione come da allegata scheda di dettaglio compilata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione:

- S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.A.;

**DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Economico Finanziario di effettuare le comunicazioni relative alla presente ricognizione come da indicazioni della Corte dei conti;


**DI DARE ATTO** che alla presente proposta di deliberazione è allegato il parere del Revisore dei Conti;

**DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 6.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott.ssa M. Rita Anodei**



**Il Sindaco**  
**Francesco Scarpinato**



# COMUNE DI GIULIANA

## TABELLA RIEPILOGATIVA PARTECIPAZIONI DIRETTA

| NOME PARTECIPATA                                  | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | ESITO DELLA RILEVAZIONE          | NOTE |
|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|
| S.R.R. PALERMO<br>PROVINCIA SUD<br>OVEST S.C.P.A. | 06253820820                | 1,3165%                 | Mantenimento<br>senza interventi |      |

### SOCIETA' DISMESSE

| NOME PARTECIPATA                                  | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | ESITO DELLA RILEVAZIONE | NOTE |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| ALTO BELICE<br>CORLEONESE<br>S.R.L.               | 04658630829                |                         | Dismissione             |      |
| ALTO BELICE<br>AMBIENTE S.P.A.<br>IN LIQUIDAZIONE | 05163260820                |                         | Dismissione             |      |





**COMUNE DI GIULIANA**  
(Città Metropolitana di Palermo)  
Codice fiscale: 02655100820

**Il presente foglio dei pareri fa parte integrante della deliberazione avente per oggetto:**

**Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2021.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(art. 49 comma 1 D.L.vo 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012, si attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per la assunzione del provvedimento ed è stata seguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Addi 16/12/2022

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**  
**Dott.ssa M. Rita Amodei**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario**

(art. 49 comma 1 e art. 153 comma 5 D.L.vo 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto.

Addi 16/12/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**Dott. G. Parrino**



## **COMUNE DI GIULIANA**

*(Città Metropolitana di Palermo)*

C/da Licciardo – C.A.P. 90030

### **IL REVISORE DEI CONTI**

### **VERBALE N. 19 DEL 23/12/2022**

L'anno 2022 in data 23/12 alle ore 10.00, con sede logistica presso il proprio studio, Via Torrente Allume n.7 – 98027 Roccalumera (ME) il dott. Carmelo Marisca, nominato Revisore dei Conti con delibera n. 37 del 14/12/2020,

è chiamato ad esprimere parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, ricevuta tramite pec n. prot. 8277 del 16/12/2022, predisposta da parte dell'Area Economico Finanziaria con atto della Dott.ssa M. Rita Amodei, avente per oggetto: *“Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021”*;

### **L'ORGANO DI REVISIONE:**

#### **PREMESSO**

**che**, ai sensi dell'art. 20 d. Lgs. 175/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni pubbliche devono:

- effettuare la “razionalizzazione periodica” delle partecipazioni pubbliche, per mezzo di un proprio provvedimento, il quale preveda un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente;

che con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2021, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica devono essere integrate con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del Tesoro e condivisa dalla Corte dei Conti.

che la revisione ordinaria delle società partecipate deve essere pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

### VISTI

- l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165 del 2001 il quale stabilisce che: "*Per Amministrazioni Pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ....*";
- l'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 175/2016, che così prevede: "*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione....*";
- l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, che così recita: "*I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
  - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
  - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
  - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
  - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
  - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
  - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4*";

- l'art. 20 comma 3, D. Lgs. 175/2016, alla luce del quale: *"I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114..."*;
- i commi successivi, dal n. 5 al n. 9, nonché le note dello stesso art. 20, del D. Lgs. 175/2016.
- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: *"Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021"*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19/09/2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto relativo all'anno 2021;

#### **ESAMINATI**

- il piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni possedute dal comune di Giuliana contenuto nella proposta di delibera;
- la tabella riepilogativa allegata alla proposta di deliberazione in oggetto;

dai quali si rileva quanto segue:

- che la Società SRR PALERMO PROVINCIA SUD OVEST S.C.P.A. ha per oggetto la gestione dei rifiuti e l'Ente esprime di mantenerla in quanto la Società è rispondente all'art. 4 comma 2 del T.U.S.P.;

#### **CONSIDERATO**

che le valutazioni e le considerazioni formulate dall'Ente per la società sono rispondenti al mantenimento delle partecipazioni

#### **ESPRIME**

parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto

#### **INVITA L'ENTE A**

- a) **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalla società partecipata, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- b) **verificare periodicamente** i bilanci della società partecipata anche attraverso incontri periodici con gli amministratori ed i relativi Organi di controllo della stessa;
- c) **vigilare con la massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo della gestione;
- d) **inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti** copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario ed al Responsabile del Settore Finanziario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore dei Conti

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to (Ilaria Candiloro)

IL PRESIDENTE  
F. to (Dott. Giuseppe Marcianti)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Dott.ssa V. Gaudiano)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, su attestazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Ente dal giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi 15 giorni consecutivi (articolo 11 comma 1).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa V. Gaudiano)

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2022

- Decorso il decimo giorno dalla data di inizio della pubblicazione;  
 Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Dott.ssa V. Gaudiano)

COMUNE DI GIULIANA

E' copia conforme all'originale depositato  
agli atti d'ufficio

Giuliana, li 14/01/2023  
ISTRUTTORE AMM. DIRETTIVO  
(Dott.ssa M.R. Amodei)

